

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani

SETTORE

GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

9° Ufficio Tecnico Edilizia, Gestione Beni Immobili Patrimoniali e Scolastici

P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net - C.F. : 93004780818

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ' VANTAGGIOSA

(art. 60 - art. 95 – art. 97, c.3) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii.)

AFFIDAMENTO ai sensi dell'art. 59, comma 1bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i., come modificato ed integrato dall'art. 48 della L. 108/2021 (appalto integrato) tramite procedura aperta della "Progettazione esecutiva (che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo) ed esecuzione dei lavori di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse - 1° Stralcio. cod. Edif. 0810122390 dell'Istituto Tecnico Industriale "R. d'Altavilla di Mazara del Vallo (TP) sulla base del PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA..

Procedura di Gara Telematica sul Portale "GARE TELEMATICHE" dell'Ente

CUP: H93F20000010001

CIG: 9530096402



UNIONE EUROPEA
FUTURA



Ministero dell'Università
e della Ricerca



Calladomani
Ministero dell'Università
e della Ricerca

Come previsto dalle Linee guida del MIMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, la progettazione definitiva a quella esecutiva sono unificate. La prestazione contrattuale dell'operatore economico aggiudicatario della presente procedura consisterà nella redazione del progetto esecutivo (che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo) e nella esecuzione dei lavori.

L'appalto è disciplinato dalla seguente normativa:

- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Nuovo Codice Appalti e ss.mm.ii., di seguito denominato "Codice".
- D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di Esecuzione" (per le parti in vigore nel periodo transitorio).
- Legge Regionale n° 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii..
- Legge 14 giugno 2019, n. 55.
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
- Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13.
- Decreti dell'Assessore regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità n. 16/Gab. del 2 maggio 2019, n. 22/Gab. del 3 luglio 2019 e n. 29/Gab. del 23 ottobre 2019 (i richiami all'articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 sono da riferirsi all'articolo 97 del "Codice").



1. PREMESSE

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, in esecuzione della Determinazione del Settore Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici n. **978** dell' **08/12/2022** R.G. **2068** del **09/12/2022**, bandisce la gara a procedura aperta per l'appalto integrato della progettazione esecutiva (che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo) (nel prosieguo: progettazione) e la realizzazione dei **lavori di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse - 1° Stralcio. cod. Edif. 0810122390 dell'Istituto Tecnico Industriale "R. d'Altavilla di Mazara del Vallo (TP).**

La procedura è un appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (nel prosieguo anche PFTE) ai sensi dell'art. 48 co. 5 del DL. 77/2021 in deroga all'art 59 co.1 del Codice, prevista solo per la realizzazione di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ovvero quando gli obiettivi del legislatore coincidono con quelli della Stazione appaltante nei casi di cui all'art 48 co.1.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio/lavori è Mazara del Vallo [codice NUTS ITG11]. CUP **H93F2000001000** - CIG **9530096402** - CUI **930047808181202100001**

Il Progetto di Fattibilità tecnico-economica è stato validato il 23/11/2022 prot. n. 34086 e approvato in via amministrativa giusta D.D. n. **978** dell' **08/12/2022** R.G. **2068** del **09/12/2022**

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 c. 8 del Codice, ammonta a **4.754.990,03 €** ripartiti come segue:

- **4.526.274,82 €** quale importo complessivo dei lavori a base di gara, di cui:
4.237.520,24 € per lavori soggetti a ribasso, **288.754,58 €** per costi speciali della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **228.715,21 €** quale corrispettivo per la progettazione esecutiva (che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo)

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea assegnati dal MIUR giusto decreto di finanziamento n. 13 dell'8/01/2021 successivamente assegnati - in forma definitiva ai fondi PNRR – NextGenerationEU, per un importo complessivo di **5.850.000,00 €**.

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Antonino Massimo Gandolfo, giusta determina di nomina D.D. n. 566 del 09/07/2021 R.G. 1027 del 12/07/2021

La presente procedura di scelta del contraente viene espletata dal Libero Consorzio Comunale di Trapani (in seguito anche Stazione appaltante o LCC) mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel

rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La presentazione delle offerte è subordinata al processo di registrazione per l'ottenimento delle credenziali attraverso il Portale Appalti raggiungibile all'indirizzo:
<https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

1.1 PRESENTAZIONE OFFERTA

La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti in uso all'Ente.

Il portale assolve altresì agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ("Decreto Trasparenza"), come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, proprio in materia di obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, e ss. mm. e ii.

Per partecipare occorre:

- collegarsi al sito <http://www.consorziocomunale.trapani.it> ed accedere alla sezione Portale Gare Telematiche;

- prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione "Istruzioni e Manuali" propedeutiche alla fase di registrazione;

- qualora non si è in possesso delle credenziali occorre registrarsi attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione "Area Riservata";

- con le proprie credenziali (nome utente e password) accedere nella sezione "Area Riservata";

- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica riportate nella sezione "Istruzioni e manuali" del Portale Gare telematiche;

Si ricorda che per formulare la propria offerta è necessario possedere una firma digitale valida ed un indirizzo PEC.

Resta inteso che nel caso in cui l'Amministrazione appaltante accerti una effettiva interruzione del funzionamento della piattaforma in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle offerte, sarà cura della stessa prevedere eventuale proroga di detto termine previa pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento sequenziale delle operazioni di gara (apertura delle buste, verifica della documentazione presentata, sorteggi, ecc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.

Per eventuali richieste di assistenza e supporto, in fase di registrazione al Portale è possibile contattare il Servizio di Assistenza Tecnica della Maggioli S.p.A.: **Tel. 090- 9018174.**

La documentazione da inviare telematicamente prevede la compilazione delle buste telematiche:

"A" Documentazione Amministrativa - "B" Offerta Tecnica - "C" Offerta Economica -

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

Ciascuna documentazione dovrà contenere le indicazioni relative all'oggetto della gara, al CIG, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima; inoltre in caso di avvalimento dovrà essere riportato sulla busta la denominazione dell'O.E. ausiliaria e l'indicazione "AVVALIMENTO".



Unione europea



Ministero dell'Istruzione



Calladomani

Si precisa che in caso di OO.EE. riuniti devono essere indicati tutti gli OO.EE. evidenziando l'O.E. capogruppo.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico digitale, corredato dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire a pena di esclusione, entro le ore 09:00 del giorno 26/01/2023

Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è “tassativo”. L'Amministrazione si dichiara sin d'ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete (atti “parziali”, non “leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc.”). La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente.

Si fa presente sin d'ora che NON saranno prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei termini di gara”, proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal Rappresentante Legale del concorrente o da un Procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli A, A1, A2 con allegati modelli B e B/Bis predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.consorziocomunale.trapani.it>. I dichiaranti allegano copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella



busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1-Progetto di Fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell'art. 23 del Codice e dell'art. 242, comma 7 del D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 secondo le linee guida MIMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del mese di Luglio 2021;
- 2-Verifica di vulnerabilità sismica;
- 3-Bando di gara;
- 4-Disciplinare di gara completo dei relativi allegati;
- 5-Capitolato Speciale di Appalto;
- 6-Domanda di partecipazione alla gara (Modello A, A1, A2);
- 7-Patto d'Integrità (Modello B);
- 8-Protocollo di Legalità (Modello B/BIS);
- 9-Modulo di Offerta Economica (Mod. C);
- 10-DGUE

La documentazione di gara è liberamente disponibile accedendo dal profilo committente del Libero Consorzio Comunale di Trapani:

<https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della verifica di vulnerabilità sismica sono scaricabili dal seguente link:
<http://cloud.provincia.trapani.it/index.php/s/WLToNIYr7ddPFFU>

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo <https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla predetta piattaforma.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici si applica l'art. 79 comma 5bis del "Codice".

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l'Operatore economico avvengono in modalità telematica mediante il Portale Appalti e con l'ausilio di notifiche PEC – mail.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 chiarimenti del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite portale gare in uso all'Ente, all'indirizzo indicato al punto 2.2 chiarimenti.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

In caso di mancata od errata indicazione di recapiti, la Stazione Appaltante riterrà assolti gli obblighi di comunicazione ex art. 98 del Codice tramite la pubblicazione delle informazioni pertinenti sul profilo del committente all'indirizzo <https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ATTENZIONE

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

L'invio di comunicazioni alla PEC di sistema, anche in risposta alle richieste di soccorso istruttorio, non costituisce prova di invio e ricezione delle richieste effettuate e/o delle informazioni richieste dallo stesso Operatore Economico. Quest'ultimo è tenuto alla consultazione delle comunicazioni esclusivamente attraverso la piattaforma nelle modalità sopra indicate.

2.4 REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

L'Operatore Economico ha l'onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per accedere al portale ed espletare le procedure di partecipazione alla gara.

I titolari o legali rappresentanti degli Operatori Economici che intendono partecipare all'appalto **DOVRANNO** essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da **DigitPA**, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Le offerte o le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in versione elettronica

attraverso piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> raggiungibile altresì dal sito <http://www.consorziocomunale.trapani.it>. Tutti i documenti dovranno essere inviati in formato *p7m*, con la denominazione del Concorrente oltreché denominazione della sezione corrispondente al disciplinare di gara, tutti sottoscritti con firma digitale.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

3. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO

3.1 OGGETTO – SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali non risulta tecnicamente ed economicamente conveniente per la Stazione appaltante, in quanto l'espletamento delle prestazioni richieste, deve rimanere in capo ad un unico soggetto che ne dovrà rispondere globalmente, garantendo un'offerta omogenea e completa ed un opportuno governo unico degli standard di qualità dei servizi da rendersi.



L'affidamento ha ad oggetto i servizi attinenti all'architettura ed ingegneria di progettazione nonché la successiva realizzazione dei lavori **di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse - 1° Stralcio. cod. Edif. 0810122390 dell'Istituto Tecnico Industriale "R. d'Altavilla di Mazara del Vallo (TP).**

Nello svolgimento del servizio di progettazione, nelle modalità esecutive descritte nella relazione tecnica nonché negli altri allegati, l'offerente dovrà tener conto, per quanto determinabile, delle specifiche tecniche contenute nei CAM di cui al DM 23/06/2022.

Nell'esecuzione del servizio l'offerente dovrà tener conto di soluzioni di progetto e organizzative che minimizzino gli impatti sull'attività scolastica che non deve subire interruzioni a causa dei lavori, massimizzando quindi la quantità delle lavorazioni eseguibili dall'esterno e concordando con la Dirigenza scolastica soluzioni che possano ridurre quanto possibile i disagi per l'utenza scolastica.

Descrizione delle prestazioni:

CPV: principale

CPV: secondario

3.2 IMPORTO - FASE PROGETTUALE

L'importo dei servizi posti a base di gara per la fase di progettazione ammonta a complessivi **228.715,51 €**, determinato sull'importo dei lavori di **4.526.274,82 €** stimato nel PFTE, distinti come segue:

Descrizione	CPV	IMPORTO
Progettazione esecutiva (che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo)	71322000-1	228.715,21 €

L'importo del Servizio di cui sopra è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze per lo svolgimento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria in oggetto è pari a €. 0,00.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m.17.6.2016).

Considerato che l'intervento rientra tra i c.d. progetti in essere del P.N.R.R. l'aggiudicatario è tenuto a redigere per la fase di progettazione l'aggiornamento della Relazione per il principio DNSH, (Regolamento UE 241/2021) con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, già allegata al PFTE

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a **MISURA**" in quanto il corrispettivo



contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva, così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3.3 IMPORTO DEI LAVORI

L'importo dei lavori, determinato nel PFTE, è distinto come segue:

- Opere Edili – OG1 – Class. V – **4.526.274,82 €**

3.4 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Importo complessivo dell'appalto (compresi Oneri per la Sicurezza):

- **4.754.990,03 €** (Euro quattromilionisettecentocinquantaquattronovecentonovanta/03);

Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso (*ex D.Lgs. 81/2008*):

- **288.754,58 €** (Euro duecentottantottomilasettecentocinquantaquattro/58);

Importo a base d'asta (lavori+servizio), soggetto a ribasso, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza:

- **4.466.235,45 €** (Euro quattromilioniquattrocentosessantaseimiladuecentotrentacinque/45);

I costi della manodopera indicati ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, sono pari a:

- **834.576,48 €** (Euro ottocentotrentaquattromilacinquecentosettantasei/48);

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

4. DURATA DELL'APPALTO, PENALI, VARIANTI, OPZIONI E RINNOVI, REVISIONE PREZZI

4.1 DURATA DELL'APPALTO

Le **prestazioni progettuali** oggetto dell'appalto devono essere eseguite/consegnate al LCC di Trapani nel termine massimo di:

• **Progettazione: n. 80 (OTTANTA) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio.

• **Fase dei lavori:** L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di **giorni 720 (SETTECENTOVENTI)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I termini temporali sono da intendersi al netto dei tempi necessari al rilascio di pareri/nulla osta o permessicomunque denominati da parte delle Amministrazioni competenti.

4.2 PENALI

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato



adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di UNO per mille dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

4.3 VARIANTI

Le varianti sono ammesse nei limiti previsti dall'art. 106 del Codice dei Contratti e secondo il Capitolato Speciale d'Appalto.

4.4 OPZIONI

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 Marzo 2022 N. 25, sarà possibile applicare la revisione dei prezzi, di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice dei Contratti.

4.5 REVISIONE PREZZI

1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

2. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'esecutore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

3. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni.



di progetto.

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

5. La compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

6.A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

7. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento





di detta eccedenza.

8. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

9. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 o nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 133 comma 6 del D. Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

11. In relazione alla variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

12. In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, e, limitatamente ai servizi di progettazione, secondo le disposizioni dell'art. 46 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.



È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) e all'art. 46 lett. f) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, i progettisti possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore o essere presenti con le seguenti modalità:

Progettisti in raggruppamento temporaneo

Il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale. **In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all'Allegato A1 .**

Progettisti incaricati

Qualora il concorrente decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra il Libero Consorzio Comunale di Trapani e l'operatore economico stesso. Il concorrente che intenda avvalersi di progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs.50/2016, o più operatori tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e).

A tal fine ciascuno degli operatori economici incaricati della progettazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso



Unione europea



Ministero dell'Università



Calladomani

dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del modello di domanda A1 e di proprio DGUE. Gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 46 del codice dei contratti:

- a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) Società di professionisti;
- c) Società di ingegneria;
- d) Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il codice CPV 71322000-1 simili e successivi aggiornamenti- stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) Raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco
- f) Consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) Consorzi stabili di società professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- h) Aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 in quanto compatibili).

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora costituiti.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c della L. 17 gennaio 2022, n. 238, gli operatori economici,





Unione europea



Ministero dell'Università



Calladomani

limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare all'interno dell'Allegato D DGUE', esclusivamente violazioni non definitivamente accertate di importo superiore a 35.000 Euro.

Ai sensi dell'art. 47 commi 2 e 4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC si richiede, a pena di esclusione, quanto segue:

- **Agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti** di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità;

- **A tutti gli operatori economici**, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;

Il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309).

In sede di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell'art.97 del Codice degli Appalti, l'operatore economico sarà invitato dal RUP dell'intervento ad illustrare la composizione delle nuove assunzioni eventualmente previste per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.





Unione europea



Ministero dell'Interno



Calladomani

Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Nell’appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l’attività di progettazione, unitamente all’attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione.

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’art. 46, comma 1. I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l’esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

(a) professionisti singoli o associati;

(b) amministratori, soci, dipendente, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria;

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. (a) e (b) sono riferite al consorzio che esegue le prestazioni.





L'operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l'attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti ed eseguire mediante una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE.

Dimostra requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente Disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'articolo 79 comma 7 del D.p.r. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE.

Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

2a) il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice;

2b) il mandante è un RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e). In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni);

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE.

Dimostra requisiti di progettazione con:

3a) incarico a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice;

3b) incarico a RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti;



Controllo sul possesso dei requisiti:

- a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Anac** e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale;
- b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - **FVOE**) secondo le istruzioni contenute.

7.1 REQUISITI PER I LAVORI

7.1.1 Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai concorrenti di altro Stato membro UE non residenti in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto sia stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

In caso di partecipazione alla gara in forma associata, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i componenti il raggruppamento.

7.1.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non richiesti

7.1.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali come di seguito indicati:

Attestazione SOA

Il concorrente dovrà essere in possesso di:

Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità per la seguente Categoria e Classifica, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile in formato digitale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico:

I lavori della **categoria prevalente** (art. 3 comma 1 let.oo-bis D.Lgs. 50/2016) sono i seguenti :
Lavorazioni dell'appalto



Descr. Lav.	Categorie art.61 d.P.R. 207/2010	Class.	Qual. Obbl. (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara			
						Categoria supersp D.M. 248 10/11/2016 (si/no)	Categ. Prev. o scorp.	Avval. (si/no)	Subappaltabili (si/no)
EDIFICI CIVILI ED INDISTR.	OG1	V	SI	4.526.274,82	100	NO	Prev.	SI	SI
Totale				4.526.274,82					

Ai sensi dell'art. 92 c. 1 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m. il concorrente singolo può partecipare alla gara se in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero se in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per la qualificazione del concorrente nelle suddette categorie e classifiche potrà essere altresì considerato l'incremento premiante del 20%, ex art. 61 c. 2 del D.P.R. n. 207 del 04/10/2010.

Si precisa inoltre che, in applicazione dell'articolo 89, comma 11, del d.lgs. 50/2016, non è ammesso l'istituto dell'avvalimento di opere di cui alle CATEGORIE OG11-OS21 che riguardano lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 216, comma 27-octies del D.M. 10/11/2016 n. 248

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara.

Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del D.P.R. n. 207/2010 ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.



In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice sono applicabili le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di subappalti o subcontratti, rientranti nelle lavorazioni maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, come individuate dal DPCM del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 (come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016), i "subappaltatori" e "subaffidatari" dovranno essere in possesso dell'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa (c.d. White list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'O.E. ha la propria sede; oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

7.2 REQUISITI DI PROGETTAZIONE

I soggetti cui possono essere affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 2 Dicembre 2016 n. 263.

7.2.1 Requisiti di idoneità

- **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. *Requisito richiesto in caso di partecipazione in forma societaria o di consorzio***
- **Iscrizione presso i competenti ordini professionali**
 - Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione
- **Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 98 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**
 - Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti
- **(per le società di ingegneria) presenza del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 del DM 2 dicembre 2016, n. 263 ovvero:**
 - a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 - b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti



Unione europea



Ministero dell'Interno



Calladonna

ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto

Per la comprova del requisito si chiede il nominativo, data e numero di iscrizione all'albo professionale e per quanto rinvenibile nella Visura camerale si rimanda a quanto indicato sopra

- **Presenza di un soggetto incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.**

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve indicare il nominativo e l'Ordine professionale, il numero e la data di iscrizione

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016, n. 263, il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza, quale progettista, di almeno **un giovane professionista**, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Il requisito deve sussistere alla data di pubblicazione del bando di gara.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione

7.2.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari all'importo posto a base di gara per il servizio di progettazione. Tale requisito è richiesto in funzione della necessità di individuare un operatore professionale dotato di idonea capacità economica e finanziaria a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.



7.2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Livelli minimi di capacità tecnica e professionale richiesti:

- Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte della presente procedura di gara, di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice, per ciascuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo corrispondente al requisito minimo di cui alla seguente tabella " PROSPETTO IMPORTI A BASE DI GARA":

CATEGORIE D'OPERA	ID Opere		Grado Complessità à <<G>>	Corrisponde nza L. 143/49	Importo €.
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.03	Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche	0,95	Ig	2.203.190,02
OPERE EDILI	E.09	Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi	0,95	Id	2.182.706,31
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	IA.02	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,85	III/b	86.400,00
IMPIANTO ELETTRICO	IA.03	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	1,15	III/c	53.978,49
Lavori				4.526.274,82	

Il totale del requisito posseduto dovrà essere pari alla somma dei lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare. I servizi presi in considerazione dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale e avere grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare, fatta eccezione per le categorie impiantistiche dove è necessaria la stessa destinazione funzionale

Classi e categorie tabelle DM 17/06/2016	Importo opere di riferimento (€)	Coefficiente requisito "servizi ultimi 10 anni"	Importo minimo lavori di riferimento per requisito "Servizi Ultimi 10 anni" (€)
S.03	2.203.190,02	1	2.203.190,02
E.09	2.182.706,31	1	2.182.706,31
IA.02	86.400,00	1	86.400,00
IA.03	53.978,49	1	53.978,49

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell'elenco dei servizi analoghi deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi analoghi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio la quota di esecuzione dichiarata in sede di domanda dovrà essere ricompresa all'interno del requisito posseduto.

La superiore Tabella "PROSPETTO IMPORTI A BASE DI GARA" riepiloga le classi e le categorie di appartenenza dei servizi da affidare, secondo le previsioni della Tabella Z1 del DM sopracitato, i relativi corrispettivi a base di gara nonché gli importi utili per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione;

La comprova avviene mediante:

Per committenze pubbliche, attestazione di buon esito rilasciate dal committente che deve espressamente indicare l'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), l'importo, la data di inizio e fine, le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo. Nel caso di committenze private, certificazione di buona e regolare esecuzione rilasciata dal committente, con espressa indicazione dell'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), dell'importo, della data di inizio e di fine, delle quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo. Per i servizi di architettura e ingegneria di all'art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice deve essere indicato l'importo dei lavori oggetto del servizio.

Per i servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice deve essere indicato l'importo dei lavori oggetto del servizio.

L'importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve essere specificata la quota di esecuzione assunta dall'operatore economico concorrente

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. g) del Codice, di tipo orizzontale, si rimanda al D.P.R. 207/2010 per le parti tuttora in vigore in base all'art. 216, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice (art. 48 c.3 del Codice).

Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascun operatore economico.



7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI di soggetti di cui all'art. 46 del Codice

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione dei requisiti del d.m. 263/2016 .

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione:

- I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

8. AVVALIMENTO

I concorrenti possono soddisfare la richiesta di possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria (ove previsti) e di capacità tecnica e professionale (esclusivamente per le prestazioni per le quali è ammissibile) mediante avvalimento, come disciplinato dall'articolo 89 del codice. L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale .

L'ausiliaria deve:

- Possedere i requisiti previsti dall'art. 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
- Rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il ricorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati, **a pena di nullità**, i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.



Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliario, a pena di esclusione, non può avvalersi a sua volta di un altro operatore economico, né essere di ausilio a più di un concorrente partecipante alla medesima gara o al medesimo lotto. In questo caso sono esclusi tutti i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria. Qualora sussistano motivi di esclusione dell'impresa ausiliaria, per mancanza dei requisiti generali e/o dei criteri di selezione (requisiti di qualificazione), la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, la sostituzione.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore del concorrente nei limiti dei requisiti prestati. Il certificato di esecuzione è rilasciato all'operatore economico che partecipa come concorrente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Codice, per la fase della progettazione l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.



1. L'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge con modificazioni, n. 108/2021, in vigore dal 01/11/2021.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo e nel rispetto delle categorie omogenee riportate di seguito:

Categorie Omogenee

01- MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI E PARAMENTI

02- PAVIMENTAZIONI, PARQUET, RIVESTIMENTI

03-OPERE IN FERRO

04- INFISSI

05-INTONACI IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI

06-COTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI

07-COLORITURE E VERNICIATURE

08-IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

09- IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO-SANITARI

10-LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE

**11-OPERE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E BIOEDILIZIA IMPIANTI DI PRODUZIONE
ACQUA SANITARIA**

**12-RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA -
DEPURAZIONE**

Per le specifiche prestazioni di cui alla tabella precedente, si impone l'integrale esecuzione delle prestazioni a cura dell'affidatario per la sola Categoria Omogenea n. **10 " LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE "** escludendo di fatto per essa il ricorso al subappalto vista la particolare natura delle lavorazioni.

La lavorazione scorporabili sono subappaltabili per intero a soggetti in possesso di adeguata qualificazione per le SIOS e per altre lavorazioni a qualificazione obbligatoria, anche se l'appaltatore è qualificato per le stesse e pertanto eseguibili direttamente dallo stesso, ovvero anche se non a qualificazione obbligatoria e pertanto eseguibili direttamente dallo stesso. In tutti i casi l'operatore economico può essere autorizzato al subappalto nei limiti sopraindicati a condizione che in sede di offerta abbia indicato le eventuali parti dell'appalto, così distinte che intenda subappaltare a terzi.



2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura





UNIONE EUROPEA
FUTURA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



La Scuola
per l'Italia di Domani

finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

7. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.



8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento ((inoltre le richieste e le contestazioni)) alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

10. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

14. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in



base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

16. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

17. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

19. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.



20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

10. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice **non sono dovute per la fase di progettazione**, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice.

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria** che, come definita dall'art. 93 del Codice, è pari al 2% (due%) del valore della procedura limitatamente alla fase dei lavori e precisamente di importo pari ad **95.099,80 €** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato depositati presso la tesoreria dell'Ente, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) versamento effettuato online tramite il portale PagoPA del Libero Consorzio Comunale di Trapani al link <https://solutionpa.intesasanpaolo.com/IntermediarioPAPortal/noauth/contribuente/verificamail?idDominioPA=93004780818> in quanto dal 30 giugno 2020 tutti i pagamenti effettuati da soggetti privati (cittadini e imprese) verso qualsiasi tipologia di Pubblica Amministrazione/Ente pubblico, dovranno essere effettuati obbligatoriamente mediante PagoPA per conformarsi a determinati



standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale). I versamenti effettuati a mezzo bonifico non possono, quindi, più essere accettati, né saranno accettate garanzie provvisoria costituite con tale modalità.

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;



- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione.



Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda al versamento della cauzione definitiva e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione provvisoria sarà automaticamente incamerata dalla stazione appaltante, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso le aree oggetto dell'intervento non è obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **140,00 €** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 830 21 dicembre 2021 reperibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021> o successiva delibera e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico operativo presso la Banca dati Anac.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti in uso all'Ente.

Per partecipare occorre:

- collegarsi al sito <http://www.consorziocomunale.trapani.it> ed accedere alla sezione Portale Gare Telematiche ;
- prendere visione delle istruzioni riportate nella sezione "Istruzioni e Manuali" propedeutiche alla fase di registrazione;
- qualora non si è in possesso delle credenziali occorre registrarsi attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione "Area Riservata";
- con le proprie credenziali (nome utente e password) accedere nella sezione "Area Riservata";
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica riportate nella sezione "Istruzioni e manuali" del Portale Gare telematiche;

Si ricorda che per formulare la propria offerta è necessario possedere una firma digitale valida ed un indirizzo PEC.

Resta inteso che nel caso in cui l'Amministrazione appaltante accerti una effettiva interruzione del funzionamento della piattaforma in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle offerte, sarà cura della stessa di prevedere eventuale proroga di detto termine previa pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

Per eventuali richieste di assistenza e supporto, in fase di registrazione al Portale è possibile contattare il Servizio di Assistenza Tecnica della Maggioli S.p.A.: Tel. 090- 9018174.

•L'offerta dovrà pervenire, esclusivamente, con le modalità telematiche specificate in PREMessa.

I modelli da presentare per la partecipazione alla gara sono visionabili e scaricabili all'indirizzo sul profilo del Libero Consorzio Comunale, al seguente indirizzo <https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

•Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, i modelli a corredo, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un



Unione europea



Ministero dell'Istruzione



Calladonna

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non sarà ritenuta valida e non sarà ammessa alcuna offerta pervenuta oltre il termine di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente.

La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma telematica è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, il quale esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma telematica e a inviare tempestivamente i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



-la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 6 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A" Documentazione Amministrativa deve essere inserita, a pena di esclusione e fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio comedisciplinate nel seguito, la seguente documentazione:

- 1) domande di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore (secondo modalità di cui all'articolo 10);
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) PASSoe;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui all'art. 15.4;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui all'art. 15.6;
- 8) altra documentazione (documenti relativi a ATI/RTI, altra documentazione ritenuta





importante).

9) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A.

L'operatore economico che svolge le prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva dei lavori, in qualità di operatore raggruppato o individuato, redige la domanda di partecipazione secondo il modello di cui all'allegato A1. Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.

Utilizzano il modello di domanda di partecipazione (**Allegato A**) gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola o associata:

- le imprese individuali, anche artigiane;
- le società di persone o di capitali, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; l'impresa consorziata designata quale esecutrice delle prestazioni compila e sottoscrive un ulteriore modello di domanda di partecipazione;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; l'impresa consorziata designata quale esecutrice delle prestazioni compila e sottoscrive un ulteriore modello di domanda di partecipazione;
- i raggruppamenti temporanei:
 - nel caso siano già costituiti, la domanda è sottoscritta dal mandatario; ogni componente del RTI già costituito deve compilare e sottoscrivere un distinto modello di domanda di partecipazione;
 - per RTI da costituire, ogni componente del raggruppamento deve sottoscrivere la domanda di partecipazione; ogni componente del RTI da costituire deve compilare e sottoscrivere un distinto modello di domanda di partecipazione;
- i consorzi ordinari:



Unione europea



Ministero dell'Istruzione



Calladomani

- a) nel caso siano già costituiti, la domanda è sottoscritta dal capogruppo; ogni componente del consorzio deve compilare e sottoscrivere un ulteriore modello di domanda di partecipazione.
- b) per i consorzi ordinari da costituire, ogni componente del consorzio deve sottoscrivere la domanda di partecipazione; ogni componente del consorzio da costituire deve compilare e sottoscrivere un ulteriore modello di domanda di partecipazione;
- le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con le seguenti modalità:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, con iscrizione nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; le imprese aggregate che eseguono le prestazioni devono compilare e sottoscrivere ciascuna un modello di domanda di partecipazione;
 - se la rete è priva di soggettività giuridica, ma è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al mandatario, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune; ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara compilano e sottoscrivono un modello di domanda di partecipazione;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'aggregazione partecipa con le regole del raggruppamento non costituito, come sopraindicate.
- i GEIE partecipano con le regole del raggruppamento costituito; la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di capofila, essendo in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al mandatario; i componenti del GEIE che partecipano alla gara compilano e sottoscrivono un modello di domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:





a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Nel caso di partecipazione in forma associata i requisiti di qualificazione devono essere indicati da ciascun componente dell'associazione o consorzio nella misura con cui lo stesso contribuisce al raggiungimento dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara. Devono essere indicati :

- l'operatore economico, designato quale capogruppo o capofila, al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, capogruppo o capofila, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le lavorazioni e le prestazioni (ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili), che saranno eseguiti dai singoli operatori economici associati; questa informazione, in caso di associazione già costituita, deve risultare dall'atto costitutivo.

In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria utilizza il modello per domanda di partecipazione (Allegato A2).

Inoltre, dovrà essere allegato il contratto, in originale o copia autentica, che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, deve specificare a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a



disposizione dall'ausiliaria e in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE. Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Un DGUE dev'essere compilato da :

- a. gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- b. i mandatarî degli operatori economici che assumono la veste di concorrenti in forma associata sia già costituiti che costituendi;
- c. l'impresa ausiliaria in caso di avalimento;
- d. l'impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di un consorzio tra imprese artigiane ovvero di un consorzio stabile;
- e. i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese e professionisti già costituiti o costituendi;
- f. ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari già costituiti o da costituire;
- g. le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni, per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
- h. gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall'organo comune;
- i. gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila;
- j. il progettista incaricato se soggetto singolo;



Unione europea



Ministero dell'Università



Calladonna

k. il mandatario dell'RTP di professionisti incaricati quali progettisti in forma associata sia già costituiti che costituendi;

l. il mandante dell'RTP di professionisti incaricati quali progettisti in forma associata sia già costituiti che costituendi.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria deve produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a la domanda di partecipazione di cui all' **ALLEGATO A2**, da compilare nelle parti pertinenti, contenente: la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con indicazione specifica delle stesse (dichiarazione di avvalimento); la dichiarazione di non partecipare alla gara sotto altra forma; la dichiarazione di non avere prestato avvalimento per altro concorrente;
- b Il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- c il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, deve specificare a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- d Il PASSOE dell'ausiliaria.



15.5 DOCUMENTO PASSOE

Il documento denominato PASSOE, attesta che il concorrente ha effettuato la registrazione al servizio FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) consentendo alla stazione appaltante di procedere alla verifica delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

Nel caso di ricorso all'avvalimento o di esercizio della facoltà di subappalto, la documentazione a corredo dell'offerta deve comprendere anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Ai concorrenti che partecipano alla procedura in forma associata già costituita è richiesta la seguente documentazione in originale digitale o in copia autentica, o copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Per le aggregazioni di retisti se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

Per le aggregazioni di retisti se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio e/o dei lavori, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a



Unione europea



Ministero dell'Università e della Ricerca



Futura La Scuola per l'Italia di Domani

norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio e/o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

15.7 DOCUMENTAZIONE PER LE IMPRESE STRANIERE

Le imprese straniere devono allegare la documentazione di qualificazione secondo quanto indicato all'art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del codice dei contratti. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata in lingua italiana.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il relativo paragrafo del presente Disciplinare).

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA B: "Offerta Tecnica":

- una relazione tecnica riferita sia alla proposta progettuale che all'esecuzione dei lavori di

La relazione dovrà contenere specifiche Informazioni da cui sia possibile desumere il rispetto dei requisiti minimi specificati nel PTFE, evidenziando gli eventuali elementi migliorativi proposti/offerti. Fermo restando il contenuto minimo richiesto dal capitolato speciale d'appalto, resta inteso che il concorrente potrà integrarlo con tutte le indicazioni ritenute necessarie per renderle complete ed esaustive, e se ritenuto potrà proporre/offrire elementi migliorativi complementari. La relazione dovrà contenere una descrizione complessiva del progetto che si intende realizzare in cui sia indicata la consistenza delle opere da realizzare.





La relazione dovrà essere articolata con esplicito riferimento agli elementi oggetto di assegnazione di punteggio. In particolare, dovrà essere dettagliato quanto offerto sulla base della tabella e dei relativi criteri discrezionali in essi indicati di cui successivo punto 18.1. L'offerta Tecnica costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione e l'esecuzione dei Lavori.

● **Tale relazione dovrà essere:**

1- redatta su fogli singoli di formato A4 dattiloscritti, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 20), per un massimo di **20 facciate** complessive, in formato .pdf, escluso l'indice- sommario (si precisa che la determinazione del numero di pagine viene ritenuta congrua ai fini di un'esauriente esposizione; il superamento del sopradetto limite non comporterà l'esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione ai fini del giudizio e della relativa attribuzione di punteggio delle parti eccedenti).

Eventuali collegamenti ipertestuali che saranno presenti nel documento non saranno aperti e/o presi in considerazione.

1- la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti: font size: 12, interlinea: 1,5.

I curricula dei professionisti non saranno conteggiati ai fini del calcolo del numero massimo di pagine.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche;

In particolare, nell'offerta tecnica dovranno essere indicati tutti gli elementi per consentire una compiuta valutazione correlata alla griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi articolata, anche attraverso elaborato sintetico esplicativo di tutti gli elementi di natura qualitativa, meglio descritti nella successiva tabella sinottica esplicativa dei criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

● **N.B. : Nella busta telematica contenente l'offerta tecnica non dovrà essere contenuto alcun documento da cui si possano evincere elementi quantitativi da inserire nella Busta "C" contenente l'offerta economica.**

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

•L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, di cui al PFTE posto a base di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C” – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello redatto dalla stazione appaltante (Mod.C) (e comunque in conformità allo stesso) reperibile all'indirizzo <https://gare.provincia.trapani.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> nella sezione “AREA RISERVATA” del Portale Gare Telematiche e recante i seguenti elementi:

a) Ribasso percentuale unico, riferito all'importo sia dei lavori che della progettazione al netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e assistenziali e degli oneri della sicurezza. Non saranno presi in considerazione decimali superiori al terzo.

Nel caso di discordanza tra il ribasso e il prezzo (espresso sia in cifre sia in lettere) sarà ritenuto valido il prezzo in lettere. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della manodopera (il cui importo deve essere diverso da € 0) e i propri costi della sicurezza (il cui importo deve essere diverso da € 0).

Si precisa che il costo della manodopera richiesto all'operatore economico in sede di offerta si riferisce esclusivamente all'aliquota di esecuzione dei lavori, in quanto il servizio di progettazione, essendo di natura intellettuale, non sussiste l'obbligo di indicazione.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal

a) Legale rappresentante dell'Operatore concorrente;

-Nel caso di R.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate;

-Nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso;

-Nel caso di Rete d'impresa:

○ *Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica.* In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

○ *Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune.* Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.



○ *Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica.* In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma)

Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed inequivoca dell'Impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali condizionate e pertanto saranno escluse dalla procedura di gara.

L'offerta economica dovrà avere una validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., codice dei contratti pubblici.

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito :

- **80 punti massimo offerta tecnica;**
- **20 punti massimo offerta economica;**

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base al metodo aggregativo – compensatore.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.



● Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica:

CRITERI	PUNTI MAX	SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE	D
A. Professionalità e adeguatezza del gruppo lavoro.	20	<u>Si terrà conto:</u> dell'esperienza in progettazioni analoghe e pertinenti i lavori da progettare oggetto delle prestazioni in gara, anche con riferimento all'analogia sia in termini di dimensioni dell'intervento che ai contenuti tecnici, architettonici e funzionali riguardanti l'edilizia scolastica	20
B. Modalità e qualità dell'esecuzione del servizio	5	<u>Si terrà conto:</u> Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nel settore EA 34, in corso di validità, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.	5
C. Organizzazione del cantiere,		<u>Si terrà conto:</u> <u>Di soluzioni atte a ridurre</u>	





modalità esecutive, qualifiche del personale, attestazioni e certificazioni aziendali, compensazioni funzionali.	20	<u>interferenze, quali:</u> • <u>attività relative al servizio di smontaggio e montaggio;</u> • <u>qualifiche del personale di cantiere/certificazioni</u> • <u>compensazioni funzionali durante l'esecuzione dei lavori.</u> • <u>piano di soluzioni alternative per consentire il normale svolgimento delle attività didattiche durante l'esecuzione dei lavori</u>	20
D. Migliorie al PFTE, riguardanti l'adeguamento strutturale.	25	<u>Si terrà conto:</u> <u>Di soluzioni tecniche costruttive innovative od alternative, tali da garantire maggiore sicurezza sismica, durabilità e una eventuale riduzione dei costi di adeguamento rispetto alle ipotesi di cui al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato dall'Amministrazione, a vantaggio degli aspetti architettonici, impiantistici e funzionali, quali ad esempio: Isolatori sismici – Dissipatori o Interventi a “cappotto sismico”</u>	25
E) criteri premianti art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021	2	<u>Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente. Produrre la certificazione.</u>	Si: 2 No: 0



	8	<u>Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro che prevedano:</u> <u>1. misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up;</u> <u>2. telelavoro o smart working;</u> <u>3. part time, aspettativa per motivi personali;</u> <u>4. integrazione economica a congedi parentali;</u> <u>5. benefit di cura per infanzia e anziani e loro familiari</u> <u>6. forme di comunicazione esterna e interna o aziendale (intranet) accessibile;</u> <u>7. formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità;</u> <u>8. adesione a network territoriali per la parità</u> <u>La presenza della relazione descrittiva contenente l'indicazione degli strumenti adottati dall'operatore economico e della certificazione posseduta comporterà l'attribuzione del</u>	Adozione di: -nessun strumento: 0 -fra 1 e 2 strumenti: 2 -fra 3 e 4 strumenti: 4 -fra 5 e 6 strumenti: 6 -più di 6 strumenti: 8 In caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota di esecuzione del servizio di ciascuna impresa del rti
--	---	---	--

		<u>punteggio massimo pari a 10 (dieci) punti.</u> <u>L'assenza della relazione comporterà l'attribuzione di 0 (zero) punti.</u>	
		<u>Totale Punteggio</u>	80

•Soglia di sbarramento al punteggio tecnico.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **50 punti** (max su 80), pertanto il concorrente che conseguirà un punteggio inferiore alla predetta soglia verrà escluso e la relativa busta economica non sarà aperta.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata secondo i principi di cui al documento Linee Guida n. 2 Anac, applicando il metodo aggregativo - compensatore ed utilizzando la seguente formula:

$V(o) = \sum [P(i) * C(o)i]$ dove:

$V(o)$ indica il valore complessivo dell'offerta (o)
 n indica il numero totale degli elementi di valutazione
 $P(i)$ indica il peso attribuito all'elemento di valutazione (i)
 $C(o)i$ indica il coefficiente di prestazione dell'offerta (o), variabile fra 0 ed 1, rispetto all'elemento di valutazione (i)
 $\sum$ è simbolo di sommatoria

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, propri dell'offerta tecnica, la Commissione valuterà le offerte in una o più sedute riservate.

Ciascun Commissario, per ciascuno degli undici sub-elementi di valutazione di natura qualitativa, per ciascuna offerta, esprimerà discrezionalmente un coefficiente variabile fra 0 ed 1, secondo la seguente graduazione, con utilizzo di valori intermedi ai coefficienti individuati, rispondenti ad un giudizio qualitativo intermedio ai valori elencati:



Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	0,81 ÷ 1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,61÷0,80	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,41÷0,60	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,21÷0,40	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,01÷0,20	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Una volta calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai Commissari a ciascun elemento di valutazione, per ciascuna offerta, si procederà ad una operazione di normalizzazione, assegnando un coefficiente C(o)_i pari ad 1 alla media più alta e coefficienti in proporzione lineare alle altre medie.

Ad esempio, la valutazione di un elemento per tre concorrenti in gara:

ELEMENTO	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	MEDIA	COEFFICIENTE NORMALIZZATO	PESO	PUNTEGGIO
CONCORRENTE 1	0,6	1	0,9	0,833	0,961	20	19,22
CONCORRENTE 2	0,2	0,4	0,6	0,400	0,461		9,22
CONCORRENTE 3	0,7	0,9	1	0,867	1		20

I coefficienti C(o)_i e relative medie, verranno approssimati alla terza cifra decimale: si approssimerà per arrotondamento la quinta cifra significativa dei numeri ottenuti:

- per difetto se la sesta cifra significativa assume un valore inferiore a 5 (esempio: 12,1234 diventerà 12,123);
- per eccesso se la sesta cifra significativa assume un valore pari a 5 o superiore (12,3455 diventerà 12,346; 12,6789 diventerà 12,679).

Riparametrazione.

Successivamente, se nessun concorrente ha ottenuto il punteggio massimo, si procederà alla riparametrazione dei punteggi degli operatori economici che hanno superato la soglia di sbarramento.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato riportando il valore più alto a 80 e proporzionando ad esso tutti gli altri.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA:

Le buste contenenti le offerte economiche saranno aperte, secondo la procedura telematica, in seduta pubblica.

Nella seduta pubblica la commissione di gara procede all'apertura delle buste riportanti la dicitura "Offerta economica" e prende atto dei punteggi già assegnati in piattaforma ai concorrenti non esclusi dalla gara.

Il Sistema attribuirà il punteggio massimo all'offerta che presenterà la percentuale di ribasso più elevata, secondo la seguente formula:

$$V_i = (R_i / R_{\max})^\alpha$$

dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i -esimo

$R_{\max}$ = ribasso dell'offerta più conveniente

α = coefficiente pari a 0,4

In relazione alla presentazione dell'offerta economica si precisa che il ribasso percentuale offerto sugli importi posti a base di gara dovrà essere espresso con un massimo di 3 (tre) cifre decimali; qualora le cifre decimali siano in numero maggiore, non si terrà conto di quelle oltre la terza.

L'offerta economica, nei casi di concorrente singolo ovvero di raggruppamento temporaneo o di consorzio o di aggregazione di imprese retiste già costituiti, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante o da un suo procuratore, di cui dovrà riscontrarsi la relativa procura nell'ambito della relazione presentata.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio o di aggregazione di imprese retiste non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o l'aggregazione.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato secondo il **metodo aggregativo compensatore** di cui al paragrafo VI.1 delle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice (approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018).

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

•(Metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1)

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....
 P_n = peso criterio di valutazione n .

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE “A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica verrà espletata presso gli uffici del Libero Consorzio di Trapani, nei locali “ex Mobilificio Cantù” siti in via Valderice angolo via Castellammare – 91100 Trapani – alle ore **09:00** del **01/02/2023** secondo le modalità telematiche del portale, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione di Gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti.

Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti con valore di notifica.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, ad acquisire, tramite portale telematico le istanze pervenute e procederà a:

- a verificare la conformità della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- a verificare che i concorrenti non abbiano presentato offerte che, in base alla dichiarazione prevista nel presente disciplinare di gara, siano fra di loro in situazione di controllo o in una



Unione europea



Ministero dell'Università



Calladomani

qualsiasi relazione, anche di fatto, per cui le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e in tal caso, escluderli entrambi dalla gara;

- a verificare che i Consorziati, per conto dei quali i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del "Codice", hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso contrario a escludere il Consorzio ed il Consorziato dalla gara;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un Raggruppamento Temporaneo, GEIE, aggregazione di Imprese di Rete o Consorzio Ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento, Aggregazione o Consorzio Ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, previa effettuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del "Codice";
- A redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- Ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

Tale verifica avverrà, ai sensi dell'art. 81 comma 2 del Codice, attraverso l'utilizzo del Servizio FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico), reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. N. 464 del 27 luglio 2022 e ss.mm.ii.

Svolte le operazioni sopra elencate, il Presidente di gara comunica al Presidente della Commissione giudicatrice la conclusione delle operazioni di gara di propria competenza ai fini della successiva fase riguardante l'esame delle offerte tecniche ed economiche di competenza della Commissione giudicatrice

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 componenti.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.



La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE OFFERTA TECNICA “B” E DELLA BUSTA DIGITALE OFFERTA ECONOMICA “C”

Il Presidente della Commissione giudicatrice, ricevuta la comunicazione di conclusione delle operazioni di competenza della Commissione di gara da parte del Presidente del Seggio di Gara, fissa immediatamente la data della prima seduta pubblica.

Il Presidente della Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, alla apertura delle buste chiuse elettronicamente, concernenti le offerte tecniche dei soli concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal bando di gara e dal presente disciplinare.

Successivamente in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice individua gli operatori che non hanno superato la soglia dello sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione giudicatrice non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

22. RIPARAMETRAZIONE

Al termine dell’attribuzione del punteggio tecnico, la Commissione provvederà per gli operatori Economici che hanno superato la soglia minima di sbarramento, alla riparametrazione secondo quanto indicato al precedente punto.

Successivamente, in seduta pubblica, la cui ora e data saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti, con valore di notifica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione giudicatrice procederà alla apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica redige la graduatoria.

Qualora la Commissione giudicatrice individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica e procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del codice, ai fini delle esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica; ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto, non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi di informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

La Commissione giudicatrice, conclusi i lavori, trasmette alla Commissione di gara un verbale contenente l'esito della valutazione delle offerte.

La Commissione di gara adotta la proposta di aggiudicazione che viene trasmessa all'Amministrazione appaltante per il successivo provvedimento di aggiudicazione e le comunicazioni di cui all'articolo 29 e art.76, comma 5, del "Codice".

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai fini della verifica circa la sussistenza delle condizioni integranti l'offerta anomala, la commissione tiene conto dei punteggi attribuiti al netto dell'eventuale riparametrazione.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP dell'intervento, avvalendosi, se ritenuto opportuno, del supporto della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a



UP 2021-2027



Ministero dell'Università



Calladomani

quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP dell'intervento (supportato eventualmente dalla commissione giudicatrice) esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP dell'intervento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La Commissione di gara, ricevuto da parte della Commissione giudicatrice il verbale contenente l'esito delle valutazioni delle offerte tecniche e economiche, formula la proposta di aggiudicazione, in seduta pubblica, la cui data e ora sono comunicate agli operatori tramite il Portale "Gare Telematiche". La Commissione di gara redige un verbale delle operazioni di gara nel quale, a conclusione della procedura, viene adottata la proposta di aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e i documenti della gara ai fini del successivo provvedimento di aggiudicazione dell'appalto e le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del "Codice".

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del "Codice", richiede al Concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del "Codice", ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del "Codice" (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo "Codice".

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del servizio FVOE.

L'Amministrazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del "Codice", aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del "Codice", all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del "Codice", la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del "Codice".

Nei casi previsti, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del "Codice", le spese di pubblicazione sulla GURS e sui Giornali relative alla pubblicazione del bando di gara e per la pubblicazione dell'avviso di

aggiudicazione, sono rimborsate alla S.A. dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina prevista dalla stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.



Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della sottoscrizione. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza spiegare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo



bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Arbitrato

Se non si procede all'accordo bonario e l'appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile, come previsto da autorizzazione disposta dalla Stazione appaltante. L'arbitrato è nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.

L'appaltatore può recusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.





28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici – nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito Codice Privacy), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo comunque l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto. Il trattamento dei dati, di cui l'Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell'espletamento del servizio, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. I titolari del trattamento sono la Stazione Appaltante e le Aziende, nei confronti delle quali l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal d.lgs. 196/2003.

29. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione dell'Ordinativo di fornitura, a consegnare all'Azienda Sanitaria una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione dell'Ordinativo di Fornitura, a consegnare all'Azienda Sanitaria una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali

Il Responsabile Unico del Procedimento
(arch. Antonino Massimo Gandolfo)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.